

Gazzetta ufficiale

L 102

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

53° anno
23 aprile 2010

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento (UE) n. 331/2010 della Commissione, del 22 aprile 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007, per quanto riguarda i livelli limite relativamente all'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e per le ciliegie diverse dalle ciliegie acide** 8
- ★ **Regolamento (UE) n. 332/2010 della Commissione, del 22 aprile 2010, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce Israele nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti ⁽¹⁾** 10
- ★ **Regolamento (UE) n. 333/2010 della Commissione, del 22 aprile 2010, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) quale additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Calpis Co. Ltd Japan, rappresentata nell'Unione europea da Calpis Co. Ltd Europe Representative Office) ⁽¹⁾** 19
- ★ **Regolamento (UE) n. 334/2010 della Commissione, del 22 aprile 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 721/2008 per quanto concerne la composizione dell'additivo per mangimi ⁽¹⁾** 21

Prezzo: 4 EUR

(segue)


⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento (UE) n. 335/2010 della Commissione, del 22 aprile 2010, relativo all'autorizzazione del chelato di zinco dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali ⁽¹⁾	22
★ Regolamento (UE) n. 336/2010 della Commissione, del 21 aprile 2010, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata	25
Regolamento (UE) n. 337/2010 della Commissione, del 22 aprile 2010, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ..	27
Regolamento (UE) n. 338/2010 della Commissione, del 22 aprile 2010, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine	29
Regolamento (UE) n. 339/2010 della Commissione, del 22 aprile 2010, recante decisione di non concedere restituzioni all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008.....	33
Regolamento (UE) n. 340/2010 della Commissione, del 22 aprile 2010, che, nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere	34
Regolamento (UE) n. 341/2010 della Commissione, del 22 aprile 2010, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova	35
Regolamento (UE) n. 342/2010 della Commissione, del 22 aprile 2010, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame	37
Regolamento (UE) n. 343/2010 della Commissione, del 22 aprile 2010, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine	39
Regolamento (UE) n. 344/2010 della Commissione, del 22 aprile 2010, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95	41
Regolamento (UE) n. 345/2010 della Commissione, del 22 aprile 2010, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	43



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 330/2010 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2010

relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

dopo aver pubblicato il progetto del presente regolamento,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quando segue:

(1) In virtù del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione ha il potere di applicare, mediante regolamento, l'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (*) a categorie di accordi verticali e pratiche concordate corrispondenti che rientrano nel campo di applicazione del paragrafo 1 di detto articolo.

(2) Il regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie

(¹) GU 36 del 6.3.1965, pag. 533.

(*) Con effetto dal 1° dicembre 2009, l'articolo 81 del trattato CE è sostituito dall'articolo 101 del trattato, sebbene il disposto rimanga sostanzialmente invariato. Ai fini del presente regolamento, i riferimenti all'articolo 101 del TFUE si intendono fatti, ove necessario, all'articolo 81.

di accordi verticali e pratiche concordate⁽²⁾ definisce una categoria di accordi verticali che la Commissione ha considerato come corrispondenti, di norma, alle condizioni stabilite nell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato. In considerazione dell'esperienza complessivamente positiva fatta con l'applicazione di detto regolamento, che scade il 31 maggio 2010, e dell'ulteriore esperienza avuta dalla sua adozione, è opportuno adottare un nuovo regolamento d'esenzione per categoria.

(3) La categoria di accordi per i quali le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato possono essere di norma considerate soddisfatte include accordi verticali riguardanti l'acquisto o la vendita di beni o servizi, qualora tali accordi siano conclusi tra imprese non concorrenti, fra talune imprese concorrenti o da talune associazioni di dettaglianti di beni. Essa include inoltre accordi verticali contenenti disposizioni accessorie relative alla cessione o all'uso di diritti di proprietà intellettuale. È necessario che il termine accordi verticali comprenda le pratiche concordate corrispondenti.

(4) Ai fini dell'applicazione mediante regolamento dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato non è necessario definire gli accordi verticali che possono rientrare nel campo di applicazione del paragrafo 1 di detto articolo. La valutazione individuale di accordi ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato esige che diversi fattori siano presi in considerazione, in particolare la struttura del mercato sia dal lato dell'offerta che dal lato della domanda.

(5) Il beneficio dell'esenzione per categoria di cui al presente regolamento deve essere limitato agli accordi verticali per i quali si può presupporre con sufficiente certezza la conformità alle condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato.

(²) GU L 336 del 29.12.1999, pag. 21.

- (6) Alcuni tipi di accordi verticali possono incrementare l'efficienza economica nell'ambito di una catena produttiva o distributiva permettendo un migliore coordinamento tra le imprese partecipanti. In particolare, essi possono contribuire a ridurre i costi delle transazioni commerciali ed i costi di distribuzione delle parti e possono altresì consentire un livello ottimale dei loro investimenti e delle loro vendite.
- (7) La probabilità che tali incrementi di efficienza possano controbilanciare gli eventuali effetti anticoncorrenziali derivanti dalle restrizioni contenute negli accordi verticali dipende dal grado di potere di mercato delle parti dell'accordo e pertanto dalla misura in cui tali imprese sono esposte alla concorrenza di altri fornitori di beni o servizi che siano considerati intercambiabili o sostituibili dai loro clienti, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati.
- (8) Qualora la quota del mercato rilevante detenuta da ciascuna delle imprese parti contraenti dell'accordo non superi il 30%, si può presumere che gli accordi verticali che non contengono alcuni tipi di gravi restrizioni della concorrenza siano in genere atti a determinare un miglioramento nella produzione e nella distribuzione e a riservare agli utenti una congrua parte dell'utile che ne deriva.
- (9) Qualora la quota di mercato superi la soglia del 30%, non è possibile presumere che gli accordi verticali che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato implicino generalmente vantaggi oggettivi di natura ed ampiezza tali da compensare gli svantaggi che determinano sotto il profilo della concorrenza. Al tempo stesso, non è possibile nemmeno presumere che tali accordi verticali rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato o che non soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 3 di detto articolo.
- (10) Il presente regolamento non deve esentare gli accordi verticali che contengono restrizioni dalle quali è probabile che derivi una restrizione della concorrenza e un danno per i consumatori o che non sono indispensabili per il conseguimento degli incrementi di efficienza. In particolare, accordi verticali che contengano determinati tipi di gravi restrizioni della concorrenza, come l'imposizione di un prezzo di rivendita minimo o fisso e talune forme di protezione territoriale, devono essere esclusi dal beneficio dell'esenzione per categoria di cui al presente regolamento indipendentemente dalla quota di mercato delle imprese interessate.
- (11) Al fine di assicurare l'accesso al mercato rilevante o di impedire la collusione all'interno di questo, l'esenzione per categoria deve essere subordinata a determinate condizioni. A tal fine l'esenzione degli obblighi di non concorrenza deve essere limitata agli obblighi che non eccedono una certa durata. Per le medesime ragioni, deve essere escluso dal beneficio del presente regolamento qualsiasi obbligo che, direttamente o indirettamente, impedisca ai membri di un sistema di distribuzione selettiva di vendere marche di determinati fornitori concorrenti.
- (12) La limitazione basata sulla quota di mercato, l'esclusione di taluni accordi verticali dall'esenzione prevista dal presente regolamento e le condizioni ivi stabilite assicurano generalmente che gli accordi cui si applica l'esenzione per categoria non consentono alle imprese partecipanti di eliminare la concorrenza in relazione ad una parte sostanziale dei prodotti in questione.
- (13) La Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento, conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato⁽¹⁾, qualora ritenga che in un caso particolare un accordo al quale si applica l'esenzione di cui al presente regolamento provochi nondimeno effetti incompatibili con l'articolo 101, paragrafo 3, del trattato.
- (14) A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, l'autorità responsabile della concorrenza di uno Stato membro può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento nel suo territorio o in una parte di esso quando ritenga che in un caso particolare un accordo al quale si applica l'esenzione di cui al presente regolamento provochi nondimeno effetti incompatibili con l'articolo 101, paragrafo 3, del trattato nel territorio di tale Stato membro o in una parte di esso, qualora tale territorio abbia tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto.
- (15) Per determinare se sia necessario ritirare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento a norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1/2003, occorre in particolare tener conto degli effetti anticoncorrenziali che possono verificarsi in seguito all'esistenza di reti parallele di accordi verticali con effetti simili che limitano significativamente l'accesso ad un mercato rilevante o la concorrenza all'interno di tale mercato. Un tale effetto cumulativo può, ad esempio, verificarsi in caso di distribuzione selettiva o di obblighi di non concorrenza.
- (16) Al fine di rafforzare la vigilanza sulle reti parallele di accordi verticali aventi effetti anticoncorrenziali simili e che coprono più del 50% di un dato mercato, la Commissione può, mediante regolamento, dichiarare il presente regolamento inapplicabile ad accordi verticali che contengano specifiche restrizioni praticate sul mercato di cui trattasi, ripristinando così nei confronti di tali accordi la piena applicazione dell'articolo 101 del trattato,

⁽¹⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) per «accordi verticali» si intendono gli accordi o le pratiche concordate conclusi tra due o più imprese, operanti ciascuna, ai fini dell'accordo o della pratica concordata, ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione, e che si riferiscono alle condizioni in base alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi;
- b) per «restrizioni verticali» si intendono le restrizioni della concorrenza rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato;
- c) per «impresa concorrente» si intende un concorrente effettivo o potenziale; per «concorrente effettivo» si intende un'impresa operante sullo stesso mercato rilevante; per «concorrente potenziale» si intende un'impresa che, in assenza di accordo verticale, in base a considerazioni realistiche e non come possibilità meramente teorica, nell'ipotesi di un incremento modesto ma permanente dei prezzi relativi, sarebbe in grado, in breve tempo, di effettuare gli investimenti supplementari necessari o di sostenere gli ulteriori costi di conversione per penetrare nel mercato rilevante;
- d) per «obbligo di non concorrenza» si intende qualsiasi obbligo, diretto o indiretto, che impone all'acquirente di non produrre, acquistare, vendere o rivendere beni o servizi in concorrenza con i beni o servizi oggetto del contratto, ovvero qualsiasi obbligo, diretto o indiretto, che impone all'acquirente di acquistare dal fornitore o da un'altra impresa da questo indicata più dell'80% degli acquisti annui complessivi dei beni o servizi contrattuali e dei loro succedanei effettuati dall'acquirente stesso sul mercato rilevante, calcolati sulla base del valore o, se è normale prassi del settore, del volume dei suoi acquisti relativi all'anno civile precedente;
- e) per «sistema di distribuzione selettiva» si intende un sistema di distribuzione nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema;

f) l'espressione «diritti di proprietà intellettuale» include i diritti di proprietà industriale, il know-how, i diritti d'autore e i diritti affini;

g) per «know-how» si intende un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove eseguite dal fornitore, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; in tale contesto, per «segreto» si intende che il «know-how» non è generalmente noto, né facilmente accessibile; per «sostanziale» si intende che il know-how comprende conoscenze significative e utili all'acquirente per l'uso, la vendita o la rivendita dei beni o dei servizi contrattuali; per «individuato» si intende che il know-how è descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;

h) il termine «acquirente» include un'impresa che, sulla base di un accordo a cui si applica l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato, vende beni o servizi per conto di un'altra impresa;

i) per «cliente dell'acquirente» si intende un'impresa che non è parte contraente dell'accordo che acquista i beni o servizi oggetto del contratto da un acquirente che è parte contraente dell'accordo.

2. Ai fini del presente regolamento i termini «impresa», «fornitore» e «acquirente» includono le imprese a questi rispettivamente collegate.

Per «imprese collegate» si intendono:

- a) le imprese nelle quali una parte dell'accordo detiene, direttamente o indirettamente:
 - i) il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto, o
 - ii) il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, o
 - iii) il diritto di gestire gli affari dell'impresa;
- b) le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell'accordo i diritti o i poteri elencati alla lettera a);

- c) le imprese nei confronti delle quali un'impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o i poteri elencati alla lettera a);
- d) le imprese nelle quali una parte dell'accordo insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) e c) o nelle quali due o più imprese di cui alle lettere a), b) e c) detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a);
- e) le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente:
- i) dalle parti dell'accordo o dalle rispettive imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d), o
 - ii) da una o più parti dell'accordo, ovvero da una o più imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere da a) a d) e da una o più imprese terze.

Articolo 2

Esenzione

1. Conformemente all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato, e salvo il disposto del presente regolamento, l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile agli accordi verticali.

La presente esenzione si applica nella misura in cui tali accordi contengano restrizioni verticali.

2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica agli accordi verticali conclusi tra un'associazione di imprese ed i suoi membri o tra una tale associazione ed i suoi fornitori, a condizione che tutti i membri siano distributori al dettaglio di beni e che nessuno dei singoli membri dell'associazione, insieme alle imprese ad esso collegate, realizzi un fatturato annuo complessivo superiore a 50 milioni di EUR. L'inclusione degli accordi verticali conclusi da tali associazioni nell'ambito di applicazione del presente regolamento fa salva l'applicazione dell'articolo 101 del trattato agli accordi orizzontali conclusi tra i membri dell'associazione o alle decisioni adottate dall'associazione stessa.

3. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica agli accordi verticali contenenti disposizioni relative alla cessione all'acquirente o all'uso da parte dell'acquirente di diritti di proprietà intellettuale, a condizione che tali disposizioni non costituiscano l'oggetto primario degli accordi e che esse siano direttamente

collegate all'uso, alla vendita o alla rivendita di beni o servizi da parte dell'acquirente o dei suoi clienti. L'esenzione si applica inoltre a condizione che, in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, queste disposizioni non contengano restrizioni della concorrenza aventi lo stesso oggetto di restrizioni verticali non esentate in virtù del presente regolamento.

4. L'esenzione di cui al paragrafo 1 non si applica agli accordi verticali conclusi tra imprese concorrenti. Essa si applica tuttavia qualora imprese concorrenti concludano tra loro un accordo verticale non reciproco e in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) il fornitore è un produttore e un distributore di beni, mentre l'acquirente è un distributore e non un'impresa concorrente a livello della produzione; oppure
- b) il fornitore è un prestatore di servizi a differenti livelli della catena commerciale, mentre l'acquirente fornisce i propri beni o servizi al livello del dettaglio e non è un'impresa concorrente al livello della catena commerciale in cui acquista i servizi oggetto del contratto.

5. Il presente regolamento non si applica agli accordi verticali oggetto di altri regolamenti di esenzione per categoria, salvo che in essi sia diversamente disposto.

Articolo 3

Soglia della quota di mercato

1. L'esenzione di cui all'articolo 2 si applica a condizione che la quota di mercato detenuta dal fornitore non superi il 30% del mercato rilevante sul quale vende i beni o servizi oggetto del contratto e la quota di mercato detenuta dall'acquirente non superi il 30% del mercato rilevante sul quale acquista i beni o servizi oggetto del contratto.

2. Ai fini del paragrafo 1, qualora in un accordo multilaterale un'impresa acquisti i beni o servizi oggetto del contratto da un'impresa parte contraente dell'accordo e venda i beni o servizi oggetto del contratto a un'altra impresa parte contraente dell'accordo, l'esenzione di cui all'articolo 2 si applica se la quota di mercato della prima impresa non supera la soglia di quota di mercato di cui a detto paragrafo sia come acquirente sia come fornitore.

*Articolo 4***Restrizioni che eliminano il beneficio dell'esenzione per categoria — restrizioni fondamentali**

L'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica agli accordi verticali che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori sotto il controllo delle parti, hanno per oggetto quanto segue:

- a) la restrizione della facoltà dell'acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la possibilità per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questi non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti;
- b) la restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, l'acquirente che è parte contraente dell'accordo, fatta salva una restrizione relativa al suo luogo di stabilimento, può vendere i beni o i servizi oggetto del contratto, eccettuate le seguenti:
 - i) la restrizione delle vendite attive nel territorio esclusivo o alla clientela esclusiva riservati al fornitore o da questo attribuiti ad un altro acquirente, laddove tale restrizione non limiti le vendite da parte dei clienti dell'acquirente,
 - ii) la restrizione delle vendite agli utenti finali da parte di un acquirente operante al livello del commercio all'ingrosso,
 - iii) la restrizione delle vendite da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva a distributori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema, e
 - iv) la restrizione della facoltà dell'acquirente di vendere componenti, forniti ai fini dell'incorporazione, a clienti che userebbero tali componenti per fabbricare beni simili a quelli prodotti dal fornitore;
- c) la restrizione delle vendite attive o passive agli utenti finali da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva

operanti nel commercio al dettaglio, fatta salva la possibilità di proibire ad un membro di tale sistema di svolgere la propria attività in un luogo di stabilimento non autorizzato;

- d) la restrizione delle forniture incrociate tra distributori all'interno di un sistema di distribuzione selettiva, ivi inclusi i distributori operanti a differenti livelli commerciali;
- e) la restrizione, pattuita tra un fornitore di componenti e un acquirente che incorpora tali componenti, della facoltà del fornitore di vendere tali componenti come pezzi di ricambio a utenti finali, a riparatori o ad altri prestatori di servizi non incaricati dall'acquirente della riparazione o della manutenzione dei propri prodotti.

*Articolo 5***Restrizioni escluse**

1. L'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica alle seguenti obbligazioni contenute in accordi verticali:

- a) un obbligo di non concorrenza, diretto o indiretto, la cui durata sia indeterminata o superiore a cinque anni;
- b) un obbligo diretto o indiretto che imponga all'acquirente, una volta giunto a scadenza l'accordo, di non produrre, acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi;
- c) un obbligo diretto o indiretto che imponga ai membri di un sistema di distribuzione selettiva di non vendere marche di particolari fornitori concorrenti.

Ai fini del primo comma, lettera a), un obbligo di non concorrenza tacitamente rinnovabile oltre i cinque anni si considera concluso per una durata indeterminata.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il limite di cinque anni non si applica se i beni o servizi oggetto del contratto sono venduti dall'acquirente in locali e terreni di proprietà del fornitore o da questi affittati presso terzi non collegati all'acquirente, purché la durata dell'obbligo di non concorrenza non sia superiore al periodo di occupazione dei locali e terreni da parte dell'acquirente.

3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), l'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica a un obbligo diretto o indiretto che imponga all'acquirente, una volta giunto a scadenza l'accordo, di non produrre, acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi, qualora:

- a) tale obbligo si riferisca a beni o servizi in concorrenza con i beni o servizi contrattuali;
- b) sia limitato ai locali e terreni da cui l'acquirente ha operato durante il periodo contrattuale;
- c) sia indispensabile per proteggere il «know-how» trasferito dal fornitore all'acquirente;
- d) la durata di quest'obbligo di non-concorrenza sia limitata ad un periodo di un anno a decorrere dalla scadenza dell'accordo.

Il paragrafo 1, lettera b), lascia impregiudicata la possibilità di imporre una restrizione non limitata nel tempo in relazione all'utilizzazione ed alla diffusione del «know-how» che non sia divenuto di pubblico dominio.

Articolo 6

Non applicazione del presente regolamento

Conformemente all'articolo 1 bis del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione può dichiarare mediante regolamento che, nei casi in cui reti parallele di restrizioni verticali simili coprono più del 50% di un mercato rilevante, il presente regolamento non si applica agli accordi verticali contenenti specifiche restrizioni relative a tale mercato.

Articolo 7

Applicazione della soglia di quota di mercato

Ai fini dell'applicazione delle soglie di quota di mercato di cui all'articolo 3 si applica quanto segue:

- a) la quota di mercato del fornitore viene calcolata sulla base dei dati relativi al valore delle vendite sul mercato e la quota di mercato dell'acquirente viene calcolata sulla base dei dati relativi al valore degli acquisti sul mercato. Qualora non siano disponibili dati relativi al valore delle vendite o al valore degli acquisti sul mercato, la quota di mercato dell'impresa interessata può essere stabilita usando stime basate su

altre affidabili informazioni di mercato, ivi compresi i volumi delle vendite e degli acquisti sul mercato;

- b) le quote di mercato vengono calcolate sulla base dei dati relativi all'anno civile precedente;
- c) la quota di mercato del fornitore include i beni o i servizi forniti a distributori integrati a livello verticale ai fini della vendita;
- d) se una quota di mercato non supera inizialmente il 30 %, ma successivamente supera tale livello senza tuttavia eccedere il 35 %, l'esenzione di cui all'articolo 2 continua ad applicarsi per un periodo di due anni civili consecutivi a decorrere dall'anno in cui la soglia del 30 % è stata superata per la prima volta;
- e) se una quota di mercato non supera inizialmente il 30 %, ma supera in seguito il 35 %, l'esenzione di cui all'articolo 2 continua ad applicarsi per un periodo di un anno civile a decorrere dall'anno in cui la soglia del 35 % è stata superata per la prima volta;
- f) i benefici previsti alle lettere d) ed e) non possono essere cumulati in modo da eccedere un periodo di due anni civili;
- g) la quota di mercato detenuta dalle imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), viene ripartita in eguale misura tra ciascuna delle imprese che detengono i diritti o i poteri elencati all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettera a).

Articolo 8

Applicazione della soglia di fatturato

1. Ai fini del calcolo del fatturato annuo complessivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, vanno addizionati i fatturati, al netto di imposte e tasse, realizzati per tutti i beni e servizi durante il precedente esercizio dalla parte contraente dell'accordo verticale interessata e dalle imprese ad essa collegate. A tal fine non si tiene conto delle transazioni commerciali intervenute fra la parte contraente dell'accordo verticale interessata e le imprese ad essa collegate, né di quelle intervenute fra queste ultime.

2. L'esenzione di cui all'articolo 2 resta di applicazione se la soglia di fatturato annuo complessivo viene superata nel corso di due esercizi consecutivi, di non oltre il 10 %.

*Articolo 9***Periodo transitorio**

Il divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica fra il 1° giugno 2010 e il 31 maggio 2011 agli accordi già in vigore al 31 maggio 2010 che non soddisfano le condizioni di esenzione previste nel presente regolamento ma che, al 31 maggio 2010, rispettano le condizioni di esenzione stabilite dal regolamento (CE) n. 2790/1999.

*Articolo 10***Periodo di validità**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2010.

Esso scade il 31 maggio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2010.

Per la Commissione
Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO (UE) N. 331/2010 DELLA COMMISSIONE**del 22 aprile 2010****che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007, per quanto riguarda i livelli limite relativamente all'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e per le ciliegie diverse dalle ciliegie acide**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 del Consiglio nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato XVII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾.
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura ⁽⁴⁾, concluso nell'ambito dei ne-

goziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2007, il 2008 e il 2009, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e le ciliegie diverse dalle ciliegie acide.

- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1580/2007.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1580/2007 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2010.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO XVII

DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPITOLO II, SEZIONE 2

Fatte salve le regole che disciplinano l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione	Livelli limite (tonnellate)
78.0015	0702 00 00	Pomodori	1° ottobre-31 maggio	415 907
78.0020			1° giugno-30 settembre	40 107
78.0065	0707 00 05	Cetrioli	1° maggio-31 ottobre	11 879
78.0075			1° novembre-30 aprile	18 611
78.0085	0709 90 80	Carciofi	1° novembre-30 giugno	8 866
78.0100	0709 90 70	Zucchine	1° gennaio-31 dicembre	55 369
78.0110	0805 10 20	Arance	1° dicembre-31 maggio	355 386
78.0120	0805 20 10	Clementine	1° novembre-fine febbraio	529 006
78.0130	0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	1° novembre-fine febbraio	96 377
78.0155	0805 50 10	Limoni	1° giugno-31 dicembre	334 680
78.0160			1° gennaio-31 maggio	62 311
78.0170	0806 10 10	Uve da tavola	21 luglio-20 novembre	89 140
78.0175	0808 10 80	Mele	1° gennaio-31 agosto	829 840
78.0180			1° settembre-31 dicembre	884 648
78.0220	0808 20 50	Pere	1° gennaio-30 aprile	224 927
78.0235			1° luglio-31 dicembre	38 957
78.0250	0809 10 00	Albicocche	1° giugno-31 luglio	5 785
78.0265	0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide	21 maggio-10 agosto	90 511
78.0270	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	11 giugno-30 settembre	131 459
78.0280	0809 40 05	Prugne	11 giugno-30 settembre	129 925»

REGOLAMENTO (UE) N. 332/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2010

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce Israele nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare la frase introduttiva dell'articolo 8, l'articolo 8, punto 1, primo comma, e l'articolo 8, punto 4,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/99/CE stabilisce le norme generali di polizia sanitaria che disciplinano tutte le fasi della produzione, trasformazione, distribuzione nell'Unione nonché dell'introduzione dai paesi terzi di prodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati al consumo umano. Tale direttiva prevede che siano stabilite condizioni specifiche d'importazione per ciascun paese terzo o gruppo di paesi terzi, tenuto conto della relativa situazione di polizia sanitaria.
- (2) La direttiva 2009/158/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per gli scambi all'interno dell'Unione e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova. Secondo tale direttiva il pollame deve provenire da paesi terzi che sono indenni dall'influenza aviaria o che, sebbene non siano indenni da questa malattia, applicano misure di lotta almeno equivalenti a quelle previste dalla legislazione dell'Unione in materia.
- (3) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le

condizioni di certificazione veterinaria ⁽³⁾ stabilisce che i prodotti ivi contemplati possano essere importati e transitare nell'Unione soltanto se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nella tabella di cui al suo allegato I, parte 1.

- (4) Conformemente a tale regolamento, quando si verifica un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento precedentemente indenne da tale malattia, tale paese terzo, suo territorio, zona o compartimento è nuovamente considerato indenne dall'influenza aviaria qualora siano soddisfatte determinate condizioni. Dette condizioni riguardano l'attuazione di una politica di abbattimento totale comprensiva di una pulizia e disinfezione adeguata in tutti gli stabilimenti precedentemente infetti. Deve inoltre essere stata effettuata la sorveglianza dell'influenza aviaria in conformità dell'allegato IV, parte II, di tale regolamento per un periodo di tre mesi dopo il completamento della politica di abbattimento totale e della pulizia e disinfezione.
- (5) Israele figura attualmente nell'elenco di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 come paese terzo indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità. Sono pertanto autorizzate le importazioni di prodotti ottenuti dal pollame, alle quali si applica tale regolamento, provenienti dall'intero territorio del paese terzo in esame.
- (6) Israele ha informato la Commissione di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 sul suo territorio.
- (7) A causa dell'accertato focolaio di HPAI, il territorio di Israele non può più essere considerato indenne dalla malattia e le autorità veterinarie di Israele hanno di conseguenza sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite di determinati prodotti ottenuti dal pollame. Israele ha inoltre attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro la malattia e limitare la sua diffusione.
- (8) Le informazioni relative alle misure di lotta adottate sono state presentate alla Commissione, la quale le ha valutate insieme alla situazione epidemiologica di Israele.

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.⁽²⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.⁽³⁾ GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

- (9) L'intervento rapido e deciso di Israele volto a contenere la malattia e i risultati positivi concernenti la valutazione della situazione epidemiologica consentono di limitare le restrizioni alle importazioni nell'Unione di determinati prodotti ottenuti dal pollame circoscrivendole alle zone colpite dalla malattia, sottoposte a restrizioni dalle autorità veterinarie di Israele a causa del focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.
- (10) Israele attua inoltre programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria che risultano conformi ai requisiti di cui all'allegato IV, parte II, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (11) Considerando lo sviluppo favorevole della situazione epidemiologica e i relativi programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria contro il focolaio, è opportuno limitare al 1° maggio 2010 il periodo di sospensione dell'autorizzazione ad importare nell'Unione.
- (12) L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 va pertanto modificato di conseguenza.

- (13) Al fine di applicare i requisiti di zonizzazione e permettere quindi al commercio di riprendere il prima possibile, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, la parte 1 è sostituita dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 26 gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2010.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è sostituito dal testo seguente:

«PARTE 1

Elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio	Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Certificato veterinario		Condizioni specifiche	Condizioni specifiche		Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria	Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria	Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella	
			Modelli	Garanzie aggiuntive		Data di chiusura ⁽¹⁾	Data di apertura ⁽²⁾				
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9	
AL — Albania	AL-0	L'intero paese	EP, E							S4	
AR — Argentina	AR-0	L'intero paese	SPF								
			POU, RAT, EP, E					A		S4	
			WGM	VIII							
AU — Australia	AU-0	L'intero paese	SPF								
			EP, E							S4	
			BPP, DOC, HEP, SRP								S0, ST0
			BPR	I							
			DOR	II							
			HER	III							
			POU	VI							
			RAT	VII							

1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9	
BR — Brasile	BR-0	L'intero paese	SPF								
	BR-1	Stati di: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul	RAT, BPR, DOR, HER, SRA		N			A			
	BR-2	Stati di: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo	BPP, DOC, HEP, SRP		N					S5, ST0	
	BR-3	Distrito Federal e Stati di: Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo	WGM	VIII							
EP, E, POU				N					S4		
BW — Botswana	BW-0	L'intero paese	SPF								
			EP, E							S4	
			BPR	I							
			DOR	II							
			HER	III							
			RAT	VII							
BY — Bielorussia	BY-0	L'intero paese	EP e E (entrambi "solo per transito attraverso l'UE")	IX							
CA — Canada	CA-0	L'intero paese	SPF								
			EP, E							S4	
			BPR, BPP, DOR, HER, SRA, SRP		N				A		S1, ST1
			DOC, HEP		L, N						
			WGM	VIII							
			POU, RAT		N						

1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9	
CH — Svizzera	CH-0	L'intero paese	(³)					A		(³)	
CL — Cile	CL-0	L'intero paese	SPF								
			EP, E							S4	
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP		N				A		S0, ST0
			WGM	VIII							
			POU, RAT		N						
CN — Cina	CN-0	L'intero paese	EP								
	CN-1	Provincia di Shandong	POU, E	VI	P2	6.2.2004	—			S4	
GL — Groenlandia	GL-0	L'intero paese	SPF								
			EP, WGM								
HK — Hong Kong	HK-0	L'intero territorio della Regione amministrativa speciale di Hong Kong	EP								
HR — Croazia	HR-0	L'intero paese	SPF								
			BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP		N				A		S2, ST0
			EP, E, POU, RAT, WGM		N						
IL — Israele	IL-0	L'intero paese	SPF								
			EP, E							S4	
	IL-1	Area di Israele escluso IL-2	BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP		N				A		S5, ST1
			WGM	VIII							
			POU, RAT		N						S4

1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
	IL-2	L'area di Israele all'interno dei seguenti confini: — ad ovest: strada numero 4, — a sud: strada numero 5812 collegata alla strada numero 5815, — ad est: barriera di sicurezza fino alla strada numero 6513, — a nord: strada numero 6513 fino all'intersezione con la strada 65. Da questo punto in linea retta fino all'ingresso di Givat Nili e da qui in linea retta fino all'intersezione della strada 652 e della strada 4.	BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP		N, P2	26.1.2010	1.5.2010	A		S5, ST1
			WGM	VIII	P2	26.1.2010	1.5.2010			
			POU, RAT		N, P2	26.1.2010	1.5.2010			S4
IN — India	IN-0	L'intero paese	EP							
IS — Islanda	IS-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E						S4	
KR — Repubblica di Corea	KR-0	L'intero paese	EP, E							S4
ME — Montenegro	ME-O	L'intero paese	EP							
MG — Madagascar	MG-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E, WGM						S4	
MY — Malaysia	MY-0	—	—							
	MY-1	Occidentale peninsulare	EP							
			E		P2	6.2.2004			S4	
MK — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (*)	MK-0 (*)	L'intero paese	EP							

1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
MX — Messico	MX-0	L'intero paese	SPF							
			EP							
NA — Namibia	NA-0	L'intero paese	SPF							
			BPR	I						
			DOR	II						
			HER	III						
			RAT, EP, E	VII						S4
NC — Nuova Caledonia	NC-0	L'intero paese	EP							
NZ — Nuova Zelanda	NZ-0	L'intero paese	SPF							
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP							S0, ST0
			WGM	VIII						
			EP, E, POU, RAT							S4
PM — Saint Pierre e Miquelon	PM-0	L'intero territorio	SPF							
RS — Serbia ⁽⁵⁾	RS-0 ⁽⁵⁾	L'intero paese	EP							
RU — Russia	RU-0	L'intero paese	EP							
SG — Singapore	SG-0	L'intero paese	EP							
TH — Thailandia	TH-0	L'intero paese	SPF, EP							
			WGM	VIII	P2	23.1.2004				
			E, POU, RAT		P2	23.1.2004				S4

1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9	
TN — Tunisia	TN-0	L'intero paese	SPF								
			DOR, BPR, BPP, HER							S1, ST0	
			WGM	VIII							
			EP, E, POU, RAT							S4	
TR — Turchia	TR-0	L'intero paese	SPF								
			EP, E							S4	
US — Stati Uniti	US-0	L'intero paese	SPF								
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP		N				A		S3, ST1
			WGM	VIII							
			EP, E, POU, RAT		N						S4
UY — Uruguay	UY-0	L'intero paese	SPF								
			EP, E, RAT							S4	
ZA — Sud Africa	ZA-0	L'intero paese	SPF								
			EP, E							S4	
			BPR	I							
			DOR	II							
			HER	III							
			RAT	VII							

1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
ZW — Zimbabwe	ZW-0	L'intero paese	RAT	VII						
			EP, E							S4

(1) I prodotti, compresi quelli trasportati via mare su rotte d'altura, fabbricati prima di questa data possono essere importati nell'Unione per un periodo di 90 giorni a partire da questa data.

(2) Solo i prodotti fabbricati dopo questa data possono essere importati nell'Unione.

(3) Conformemente all'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(4) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva che sarà stabilita in seguito alla conclusione dei negoziati in corso sull'argomento presso le Nazioni Unite.

(5) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»

REGOLAMENTO (UE) N. 333/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2010

relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) quale additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Calpis Co. Ltd Japan, rappresentata nell'Unione europea da Calpis Co. Ltd Europe Representative Office)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. Tale domanda è corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) L'impiego di tale preparato a base di microrganismi è stato autorizzato per i polli da ingrasso con il regolamento (CE) n. 1444/2006 della Commissione ⁽²⁾.
- (5) Sono stati presentati nuovi dati a sostegno della richiesta di autorizzazione per i suinetti svezzati. L'autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito: «l'Autorità»),

nel proprio parere del 9 dicembre 2009 ⁽³⁾, ha concluso che il *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) non ha effetti avversi sulla salute animale e umana o sull'ambiente, e che l'utilizzo di tale preparato può migliorare la resa degli animali. L'autorità non ritiene necessarie prescrizioni particolari relative a un monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (6) La valutazione del *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, è opportuno autorizzare l'impiego del preparato descritto nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2010.

Per la Commissione
Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 271 del 30.9.2006, pag. 19.

⁽³⁾ *The EFSA Journal* 2010; 8(1):1426.

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
						CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale									
4b1820	Calpis Co. Ltd Japan, rappresentata nell'Unione europea da Calpis Co. Ltd Europe Representative Office, Francia	<i>Bacillus subtilis</i> C-3102 (DSM 15544)	<p>Composizione dell'additivo:</p> <p><i>Bacillus subtilis</i> C-3102 (DSM 15544) contenente almeno $1,0 \times 10^{10}$ CFU/g</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Spore vive (CFU) di <i>Bacillus subtilis</i> C-3102 (DSM 15544)</p> <p>Metodo analitico ⁽¹⁾:</p> <p>Conteggio: piastra per diffusione mediante l'impiego di agar soia triptone in tutte le matrici bersaglio (EN 15874:2009)</p> <p>Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE)</p>	Suinetti (svezzati)	—	3×10^8	—	<p>1) Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, della premiscela e del mangime composto, indicare temperatura e periodo di conservazione, e la stabilità quando incorporato in pellet.</p> <p>2) Per suinetti svezzati fino a circa 35 kg.</p> <p>3) Ai fini della sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.</p>	13 maggio 2020

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives

REGOLAMENTO (UE) N. 334/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 721/2008 per quanto concerne la composizione dell'additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 721/2008 della Commissione ⁽²⁾ autorizza un preparato del batterio *Paracoccus carotinifaciens* ricco di carotenoide rosso come additivo per mangimi nell'alimentazione di salmoni e trote fino al 15 agosto 2018. Tale additivo per mangimi è classificato nella categoria degli «additivi organolettici», nel gruppo funzionale a) ii). «Coloranti: sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore agli alimenti di origine animale».
- (2) La Commissione ha ricevuto una domanda di modifica delle condizioni dell'autorizzazione per quanto concerne la composizione dell'additivo per mangimi. Tale domanda era corredata dai dati giustificativi pertinenti. La Commissione ha trasmesso la domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'Autorità).
- (3) Nel suo parere del gennaio 2010, l'Autorità ha concluso che la modifica richiesta non compromette la sicurezza e l'efficacia del prodotto ⁽³⁾.
- (4) La valutazione del preparato modificato dimostra che esso soddisfa le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 721/2008.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 721/2008, terza colonna, «Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico»,

i termini:

«— 10-15 g/kg adonirubin

— 3-5 g/kg cantaxantina»

sono sostituiti dai termini:

«— 7-15 g/kg adonirubin

— 1-5 g/kg cantaxantina».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ GU L 198 del 26.7.2008, pag. 23.⁽³⁾ EFSA Journal (2010), 8(1), pag. 1428.

REGOLAMENTO (UE) N. 335/2010 DELLA COMMISSIONE**del 22 aprile 2010****relativo all'autorizzazione del chelato di zinco dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione del chelato di zinco dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali».
- (4) Dal parere dell'autorità europea per la sicurezza alimentare («l'autorità») dell'11 novembre 2009 ⁽²⁾, in combinato disposto con i pareri del 16 aprile 2008 ⁽³⁾ e del 2 aprile 2009 ⁽⁴⁾, risulta che il chelato di zinco dell'analogo idrossilato della metionina non ha effetti nocivi sulla salute animale e umana o sull'ambiente. In base al parere del 16 aprile 2008, l'impiego del preparato può essere considerato come fonte di zinco disponibile e soddisfa i criteri di additivo alimentare per tutte le specie animali. L'autorità raccomanda misure appropriate per la sicu-

rezza degli utilizzatori. Essa non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito in forza del regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (5) La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, è opportuno autorizzare l'impiego del preparato descritto nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Tale preparato era già autorizzato come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 888/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, relativo all'autorizzazione del chelato di zinco dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso ⁽⁵⁾. Detto regolamento deve essere abrogato.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato medesimo.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 888/2009 è abrogato.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ EFSA Journal (2009) 7(11) pag. 1381.

⁽³⁾ EFSA Journal (2008) 694, pag. 1.

⁽⁴⁾ EFSA Journal (2009) 1042, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 254 del 26.9.2009, pag. 71.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2010.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
						Tenore dell'elemento (Zn) in mg/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: composti di oligoelementi									
3b6.10	—	Chelato di zinco dell'analogo idrossilato della metionina	<p>Caratterizzazione dell'additivo:</p> <p>chelato di zinco dell'analogo idrossilato della metionina contenente il 17,5 %-18 % di zinco e l'81 % di acido 2-idrossi-4-metilbutanoico</p> <p>olio minerale: ≤ 1 %</p> <p>Metodo analitico ⁽¹⁾:</p> <p>spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) secondo la norma EN 15510:2007</p>	Tutte le specie	—		<p>Animali da compagnia: 250 (in totale)</p> <p>Pesci: 200 (in totale)</p> <p>Altre specie: 150 (in totale)</p> <p>Sucedanei del latte completi e complementari: 200 (in totale)</p>	<p>1) L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2) Sicurezza dell'utilizzatore: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	13 maggio 2020

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: <http://irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives>

REGOLAMENTO (UE) N. 336/2010 DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2010
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano anche a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni specifiche dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato devono essere classificate nei codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata ma che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, a titolo dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽²⁾.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi a titolo dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>1. Disco con diametro di circa 580 mm e spessore di circa 3 mm, costituito da due strati di poliuretano, uno dei quali provvisto di scanalature ottenute per lavorazione e l'altro di un rivestimento adesivo protetto da una striscia di plastica amovibile (cosiddetto «disco polimerico»).</p> <p>L'articolo è impiegato nelle macchine per la fabbricazione di dischi (wafer) a semiconduttore e al silicio. È montato sulla testa di un utensile intercambiabile di tali macchine e serve a planarizzare/livellare e lucidare i dischi (wafer).</p>	3919 90 00	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 3919 e 3919 90 00.</p> <p>La classificazione nella voce 8486 come parte o accessorio di una macchina del tipo impiegato unicamente o principalmente per la fabbricazione di dischi (wafer) a semiconduttore è esclusa poiché l'articolo non possiede le caratteristiche per le quali possa essere considerato parte o accessorio di tale macchina.</p> <p>Poiché l'articolo costituisce un bene consumabile, va classificato in base alla sua materia costitutiva con il codice NC 3919 90 00 come lastra o foglio autoadesivo di materia plastica.</p>
<p>2. Disco con diametro di circa 580 mm e spessore di circa 2 mm, costituito da due strati di feltro sintetico, uno dei quali impregnato di legante polimerico (poliuretano) (cosiddetto «disco poromerico») L'altro strato è provvisto di rivestimento adesivo protetto da una striscia di plastica amovibile.</p> <p>L'articolo è impiegato nelle macchine per la fabbricazione di dischi (wafer) a semiconduttore e al silicio. È montato sulla testa di un utensile intercambiabile di tali macchine e serve a planarizzare/livellare e lucidare i dischi (wafer).</p>	5911 90 90	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nota 7a) della sezione XI, nota 1e) della sezione XVI, nota 7b) del capitolo 59, e dal testo dei codici NC 5911, 5911 90 e 5911 90 90.</p> <p>La classificazione nella voce 8486 come parte o accessorio di una macchina del tipo impiegato unicamente o principalmente per la fabbricazione di dischi (wafer) a semiconduttore è esclusa poiché l'articolo non possiede le caratteristiche per le quali possa essere considerato parte o accessorio di tale macchina.</p> <p>Il prodotto costituisce un articolo per uso tecnico secondo i termini della nota 1e) della sezione XVI, in quanto è impiegato nelle macchine per la fabbricazione di dischi (wafer) a semiconduttore e al silicio per planarizzare e lucidare i dischi (wafer).</p> <p>Va pertanto classificato con il codice NC 5911 90 90 come manufatto tessile (materia costitutiva) per usi tecnici [cfr. capitolo 59, nota 7b)].</p>

REGOLAMENTO (UE) N. 337/2010 DELLA COMMISSIONE**del 22 aprile 2010****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 aprile 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	JO	94,2
	MA	90,1
	TN	106,8
	TR	99,1
	ZZ	97,6
0707 00 05	MA	45,9
	TR	111,1
	ZZ	78,5
0709 90 70	MA	86,8
	TR	91,8
	ZZ	89,3
0805 10 20	EG	45,1
	IL	54,0
	MA	52,3
	TN	48,9
	TR	57,7
	ZZ	51,6
0805 50 10	EG	65,6
	IL	58,2
	TR	63,3
	ZA	63,4
	ZZ	62,6
0808 10 80	AR	94,2
	BR	79,8
	CA	113,4
	CL	86,0
	CN	78,5
	MK	24,7
	NZ	120,7
	US	134,1
	UY	78,3
	ZA	82,2
	ZZ	89,2
	0808 20 50	AR
CL		102,2
CN		76,1
NZ		167,4
ZA		93,8
ZZ		107,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (UE) N. 338/2010 DELLA COMMISSIONE**del 22 aprile 2010****recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

ganizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁴⁾.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, per i prodotti contemplati dall'allegato I, parte XV, del medesimo regolamento, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni bovine, è necessario fissare restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163 e 164 e da 167 a 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3) Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che recano il bollo sanitario previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽²⁾. È inoltre necessario che detti prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽³⁾, e del regolamento (CE) n. 854/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'or-

(5) Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione, del 21 novembre 2007, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate ⁽⁵⁾, prevedono una riduzione della restituzione all'esportazione particolare se la quantità destinata all'esportazione è inferiore al 95 %, ma pari o superiore all'85 % della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento.

(6) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 62/2010 della Commissione ⁽⁶⁾ e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di bollo sanitario stabiliti nell'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 2

Nel caso di cui all'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007, il tasso della restituzione applicabile ai prodotti del codice prodotto 0201 30 00 9100 è ridotto di 7 EUR/100 kg.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 62/2010 è abrogato.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁽⁵⁾ GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 17 del 22.1.2010, pag. 33.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 23 aprile 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine applicabili a decorrere dal 23 aprile 2010

Codice dei prodotti	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
0102 10 10 9140	B00	EUR/100 kg peso vivo	25,9
0102 10 30 9140	B00	EUR/100 kg peso vivo	25,9
0201 10 00 9110 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	36,6
	B03	EUR/100 kg peso netto	21,5
0201 10 00 9130 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	48,8
	B03	EUR/100 kg peso netto	28,7
0201 20 20 9110 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	48,8
	B03	EUR/100 kg peso netto	28,7
0201 20 30 9110 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	36,6
	B03	EUR/100 kg peso netto	21,5
0201 20 50 9110 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	61,0
	B03	EUR/100 kg peso netto	35,9
0201 20 50 9130 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	36,6
	B03	EUR/100 kg peso netto	21,5
0201 30 00 9050	US ⁽³⁾	EUR/100 kg peso netto	6,5
	CA ⁽⁴⁾	EUR/100 kg peso netto	6,5
0201 30 00 9060 ⁽⁶⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	22,6
	B03	EUR/100 kg peso netto	7,5
0201 30 00 9100 ⁽²⁾ ⁽⁶⁾	B04	EUR/100 kg peso netto	84,7
	B03	EUR/100 kg peso netto	49,8
	EG	EUR/100 kg peso netto	103,4
0201 30 00 9120 ⁽²⁾ ⁽⁶⁾	B04	EUR/100 kg peso netto	50,8
	B03	EUR/100 kg peso netto	29,9
	EG	EUR/100 kg peso netto	62,0
0202 10 00 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	16,3
	B03	EUR/100 kg peso netto	5,4
0202 20 30 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	16,3
	B03	EUR/100 kg peso netto	5,4
0202 20 50 9900	B02	EUR/100 kg peso netto	16,3
	B03	EUR/100 kg peso netto	5,4
0202 20 90 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	16,3
	B03	EUR/100 kg peso netto	5,4
0202 30 90 9100	US ⁽³⁾	EUR/100 kg peso netto	6,5
	CA ⁽⁴⁾	EUR/100 kg peso netto	6,5

Codice dei prodotti	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
0202 30 90 9200 ⁽⁶⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	22,6
	B03	EUR/100 kg peso netto	7,5
1602 50 31 9125 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	23,3
1602 50 31 9325 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	20,7
1602 50 95 9125 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	23,3
1602 50 95 9325 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	20,7

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

B00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità).

B02: B04 e destinazione EG.

B03: Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo (*), Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 33 e 42 e, ove del caso, all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1)].

B04: Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (Repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seicelle e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Sud Africa, Lesotho.

(*) Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CE) n. 433/2007 della Commissione (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 3).

(2) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21), e, per quanto pertinente, dal regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7).

(3) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1643/2006 della Commissione (GU L 308 del 8.11.2006, pag. 7).

(4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1041/2008 della Commissione (GU L 281 del 24.10.2008, pag. 3).

(5) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12).

(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39).

Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 della Commissione (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

REGOLAMENTO (UE) N. 339/2010 DELLA COMMISSIONE**del 22 aprile 2010****recante decisione di non concedere restituzioni all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, prevede una procedura di gara permanente.
- (2) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'espor-

tazione per taluni prodotti agricoli ⁽³⁾, e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che termina il 20 aprile 2010.

- (3) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di presentazione delle offerte che scade il 20 aprile 2010, non è concessa alcuna restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 1, lettere a) e b) e all'articolo 2 di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 aprile 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.

REGOLAMENTO (UE) N. 340/2010 DELLA COMMISSIONE**del 22 aprile 2010****che, nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, prevede un procedimento di gara permanente.
- (2) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un pro-

cedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli ⁽³⁾, e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che termina il 20 aprile 2010.

- (3) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di presentazione delle offerte che scade il 20 aprile 2010, non è concessa alcuna restituzione per il prodotto e le destinazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 1, lettera c) e all'articolo 2 di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 aprile 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.⁽³⁾ GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.

REGOLAMENTO (UE) N. 341/2010 DELLA COMMISSIONE
del 22 aprile 2010
recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'allegato I, parte XIX, del medesimo regolamento e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle uova è necessario che siano fissate restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (3) Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (4) È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno

della Comunità e che soddisfano i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽²⁾ e del regolamento (CE) n. 853/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽³⁾, nonché i requisiti in materia di marchiatura fissati nell'allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di marchiatura stabiliti nell'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 nonché quelli definiti nell'allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 aprile 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 23 aprile 2010

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0407 00 11 9000	A02	EUR/100 unità	0,39
0407 00 19 9000	A02	EUR/100 unità	0,20
0407 00 30 9000	E09	EUR/100 kg	0,00
	E10	EUR/100 kg	22,00
	E19	EUR/100 kg	0,00
0408 11 80 9100	A03	EUR/100 kg	84,72
0408 19 81 9100	A03	EUR/100 kg	42,53
0408 19 89 9100	A03	EUR/100 kg	42,53
0408 91 80 9100	A03	EUR/100 kg	53,67
0408 99 80 9100	A03	EUR/100 kg	9,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E09: Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia.

E10: Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine.

E19: tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dei gruppi E09, E10.

REGOLAMENTO (UE) N. 342/2010 DELLA COMMISSIONE
del 22 aprile 2010
recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti contemplati dall'allegato I, parte XX, del precitato regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del pollame è necessario che siano fissate restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (3) Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

- (4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che recano il marchio di identificazione previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽²⁾. È inoltre necessario che tali prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽³⁾.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di marchiatura di identificazione stabiliti nell'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 aprile 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 23 aprile 2010

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0105 11 11 9000	A02	EUR/100 pcs	0,24
0105 11 19 9000	A02	EUR/100 pcs	0,24
0105 11 91 9000	A02	EUR/100 pcs	0,24
0105 11 99 9000	A02	EUR/100 pcs	0,24
0105 12 00 9000	A02	EUR/100 pcs	0,47
0105 19 20 9000	A02	EUR/100 pcs	0,47
0207 12 10 9900	V03	EUR/100 kg	40,00
0207 12 90 9190	V03	EUR/100 kg	40,00
0207 12 90 9990	V03	EUR/100 kg	40,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V03: A24, Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.

REGOLAMENTO (UE) N. 343/2010 DELLA COMMISSIONE**del 22 aprile 2010****recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti contemplati nell'allegato I, parte XVII, del precitato regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni suine, è necessario che siano fissate restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (3) Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che recano il bollo sanitario previsto

dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽²⁾. È inoltre necessario che tali prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽³⁾ e del regolamento (CE) n. 854/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁴⁾.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di bollo sanitario stabiliti nell'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 aprile 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina applicabili a partire dal 23 aprile 2010

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0210 11 31 9110	A00	EUR/100 kg	54,20
0210 11 31 9910	A00	EUR/100 kg	54,20
0210 19 81 9100	A00	EUR/100 kg	54,20
0210 19 81 9300	A00	EUR/100 kg	54,20
1601 00 91 9120	A00	EUR/100 kg	19,50
1601 00 99 9110	A00	EUR/100 kg	15,20
1602 41 10 9110	A00	EUR/100 kg	29,00
1602 41 10 9130	A00	EUR/100 kg	17,10
1602 42 10 9110	A00	EUR/100 kg	22,80
1602 42 10 9130	A00	EUR/100 kg	17,10
1602 49 19 9130	A00	EUR/100 kg	17,10

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

REGOLAMENTO (UE) N. 344/2010 DELLA COMMISSIONE**del 22 aprile 2010****che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 143,visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei

settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

- (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.⁽³⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione del 22 aprile 2010 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 10	Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate	114,5	0	AR
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	124,2	0	BR
		108,7	3	AR
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	217,9	25	BR
		223,1	23	AR
		291,5	3	CL
0207 14 50	Petti di pollo, congelati	190,1	7	BR
0207 14 60	Cosce di pollo, congelate	110,3	10	BR
0207 25 10	Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate	146,0	4	BR
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	262,6	10	BR
		286,8	3	CL
0408 11 80	Tuorli	318,2	0	AR
0408 91 80	Uova sgusciate essiccate	325,9	0	AR
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	300,8	0	BR
		311,4	0	TH
3502 11 90	Ovoalbumina essiccata	531,4	0	AR

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice "ZZ" sta per "altre origini".»

REGOLAMENTO (UE) N. 345/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2010

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 162, paragrafo 1 *ter*, del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera s) ed elencati nella parte XIX dell'allegato I del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nella parte V dell'allegato XX del suddetto regolamento.

(2) Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi ⁽²⁾, indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 *ter*, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale.

(4) L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 aprile 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 23 aprile 2010 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)			
Codice NC	Descrizione	Destinazione ⁽¹⁾	Tasso della restituzione
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
	– di volatili da cortile:		
0407 00 30	– – altri:		
	a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90	02	0,00
		03	22,00
		04	0,00
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	01	0,00
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– tuorli d'uovo:		
0408 11	– – essiccati:		
ex 0408 11 80	– – – ad uso alimentare:		
	non dolcificati	01	84,72
0408 19	– – altri:		
	– – – ad uso alimentare:		
ex 0408 19 81	– – – – liquidi:		
	non dolcificati	01	42,53
ex 0408 19 89	– – – – congelati:		
	non dolcificati	01	42,53
	– altri:		
0408 91	– – essiccati:		
ex 0408 91 80	– – – ad uso alimentare:		
	non dolcificati	01	53,67
0408 99	– – altri:		
ex 0408 99 80	– – – ad uso alimentare:		
	non dolcificati	01	9,00

⁽¹⁾ Le destinazioni sono indicate come segue:

01 paesi terzi. Per la Svizzera e il Lichtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972,

02 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia,

03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan e Filippine,

04 tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera e i paesi contemplati ai punti 02 e 03.

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2010

relativa alla banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed)

[notificata con il numero C(2010) 2363]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/227/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10 *ter*, paragrafo 3,

vista la direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14 *bis*, paragrafo 3,

vista la direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro ⁽³⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Le direttive 90/385/CEE, 93/42/CEE e 98/79/CE contengono disposizioni riguardanti una banca dati europea dei dispositivi medici che ne prevedono la costituzione.

(2) Lo scopo della banca dati europea dei dispositivi medici è quello di rafforzare la sorveglianza del mercato consentendo alle autorità competenti di accedere rapidamente alle informazioni su fabbricanti, mandatarî, dispositivi, certificati e vigilanza e di condividere le informazioni relative alle indagini cliniche, nonché quello di contribuire a un'applicazione uniforme di tali direttive, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di registrazione.

(3) Occorre dunque che la banca dati contenga i dati prescritti dalle direttive 90/385/CEE, 93/42/CEE e 98/79/CE, in particolare per quanto riguarda la registrazione dei fabbricanti e dei dispositivi, i dati relativi ai certificati rilasciati o rinnovati, modificati, integrati, sospesi, ritirati o rifiutati, i dati ottenuti secondo la procedura di vigilanza nonché i dati sulle indagini cliniche.

(4) Tale banca dati sviluppata dalla Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri risponde al nome di «banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed)» ed è utilizzata su base volontaria in diversi Stati membri.

(5) I dati vanno inseriti nella banca dati utilizzando i metodi di trasferimento disposti.

(6) Per l'inserzione dei dati in Eudamed è opportuno usare una nomenclatura dei dispositivi medici riconosciuta a livello internazionale, al fine di consentire una descrizione uniforme dei dispositivi interessati e un uso efficiente della banca dati. Visto che i dati possono essere inseriti in una qualsiasi delle lingue ufficiali della Comunità, è opportuno impiegare un codice numerico che consenta di effettuare agevolmente la ricerca dei dispositivi.

(7) La *Global Medical Device Nomenclature* (GMDN), elaborata secondo la norma EN ISO 15225:2000 «Nomenclatura — Specifiche per un sistema di nomenclatura per i dispositivi medici destinato allo scambio di dati regolamentati», è una nomenclatura riconosciuta a livello internazionale. La necessità di istituire e mantenere Eudamed e di cominciare a basare la banca dati sulla GMDN è stata ricordata nelle conclusioni del Consiglio, del 2 dicembre 2003, sui dispositivi medici ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 20 del 24.1.2004, pag. 1.

- (8) Occorre prevedere un adeguato periodo transitorio per consentire agli Stati membri di prepararsi all'uso obbligatorio di Eudamed e di tenere conto delle modifiche introdotte dalla direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽¹⁾.
- (9) È opportuno che agli Stati membri sia soltanto richiesto di inserire i dati esistenti prima del 1° maggio 2011 nella misura necessaria al futuro funzionamento di Eudamed. Ai fini della completezza di Eudamed, è necessario inserire i dati esistenti prima del 1° maggio 2011 relativi alla registrazione del fabbricante, del mandatario e del dispositivo, prescritti dalla direttiva 93/42/CEE e 98/79/CE, nella forma in cui essi sono disponibili a livello nazionale.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato «dispositivi medici»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione istituisce la banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed) come banca dati ai fini dell'articolo 10 *ter*, paragrafo 3, della direttiva 90/385/CEE, dell'articolo 14 *bis*, paragrafo 3, della direttiva 93/42/CEE e dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 98/79/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché i dati di cui all'articolo 10 *ter*, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 90/385/CEE, all'articolo 14 *bis*, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 93/42/CEE e all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 98/79/CE siano inseriti in Eudamed conformemente all'allegato della presente decisione.

Per quanto riguarda le indagini cliniche, gli Stati membri provvedono affinché un estratto delle notifiche di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 90/385/CEE e all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 93/42/CEE, nonché le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, della direttiva 90/385/CEE e

all'articolo 15, paragrafi 6 e 7, della direttiva 93/42/CEE siano inseriti in Eudamed conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Eudamed utilizza il protocollo HTTPS (Secure HyperText Transfer Protocol) e il linguaggio XML (Extensible Mark-up Language).

Articolo 4

All'atto di inserire i dati in Eudamed, gli Stati membri possono scegliere se inserire i dati on line o caricare i file XML.

Gli Stati membri provvedono, per l'inserimento dei dati in Eudamed, che i dispositivi medici siano descritti con il codice di una nomenclatura dei dispositivi medici riconosciuta a livello internazionale.

Articolo 5

Con riferimento ai dati esistenti prima della data di cui all'articolo 6, gli Stati membri provvedono a inserire in Eudamed i dati relativi alla registrazione dei fabbricanti, dei mandatarie e dei dispositivi, conformemente all'articolo 14 *bis*, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 93/42/CEE e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/79/CE.

Tali dati sono inseriti entro il 30 aprile 2012.

Articolo 6

Gli Stati membri applicano la presente decisione a decorrere dal 1° maggio 2011.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 247 del 21.9.2007, pag. 21.

ALLEGATO

Tabella che illustra in dettaglio i campi che devono essere compilati nel rispettivo modulo della banca dati Eudamed conformemente agli obblighi derivanti dalle direttive 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE

Direttiva 93/42/CEE	Informazioni minime richieste per l'inserimento dei dati in Eudamed
<p>Articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a), e articolo 14, paragrafi 1 e 2</p>	<p>1. Soggetto (fabbricante/mandatario):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Nome; b) Via; c) Località; d) Codice postale; e) Paese; f) Telefono o E-mail; g) Ruolo. <p>2. Dispositivo</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Codice della nomenclatura riconosciuta a livello internazionale (per i dati ottenuti dopo il 1° maggio 2011); b) Nome del dispositivo/marca o, ove non disponibile, nome generico.
<p>Articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b)</p>	<p>3. Certificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Numero del certificato; b) Tipo di certificato; c) Data di emissione; d) Data di scadenza; e) Fabbricante o, se del caso, mandatario (cfr. campi al punto 1. Soggetto); f) Organismo notificato (scelto dal sistema); g) Descrizione generale e, se del caso, particolarità del dispositivo (cfr. campi al punto 2. Dispositivo); h) Stato del certificato e, se del caso, motivi su cui si basa la decisione dell'organismo notificato.
<p>Articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera c) e articolo 10, paragrafo 3</p>	<p>4. Incidente (relazione dell'autorità nazionale competente):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Riferimento dell'autorità competente; b) Fabbricante o, se del caso, mandatario (cfr. campi al punto 1. Soggetto); c) Recapito del fabbricante; d) Riferimento del fabbricante/Misure correttive nel settore della sicurezza n.; e) Dispositivo (cfr. campi al punto 2. Dispositivo), ed eventualmente numero del lotto, numero di serie, versione del programma; f) Organismo notificato (scelto dal sistema); g) Dispositivo di cui è nota la commercializzazione in; h) Riservato; i) Indagine completa; j) Informazioni di carattere generale (descrizione); k) Conclusione; l) Raccomandazione; m) Intervento e descrizione dell'intervento.

<p>Articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera d), e articolo 15, paragrafi 1, 6 e 7</p>	<p>5. Indagini cliniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Fabbricante o, se del caso, mandatario (cfr. campi al punto 1. Soggetto); b) Dispositivo (cfr. campi al punto 2. Dispositivo); c) Titolo dell'indagine; d) Numero del protocollo; e) Obiettivo principale; f) Recapito dell'autorità competente per dette indagini cliniche; g) Decisione dell'autorità competente a norma dell'articolo 15, paragrafo 6, data della decisione e motivi; h) Conclusione anticipata per motivi di sicurezza a norma dell'articolo 15, paragrafo 7, data della decisione e motivi.
<p>Direttiva 90/385/CEE</p>	<p>Informazioni minime richieste per l'inserimento dei dati in Eudamed:</p>
<p>Articolo 10 ter, paragrafo 1, lettera a)</p>	<p>6. Certificato (cfr. campi al punto 3. Certificato)</p>
<p>Articolo 10 ter, paragrafo 1, lettera b), e articolo 8, paragrafo 3</p>	<p>7. Incidente (cfr. campi al punto 4. Incidente)</p>
<p>Articolo 10 ter, paragrafo 1, lettera c), e articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4</p>	<p>8. Indagini cliniche [cfr. campi al punto 5, lettere da a) a f), Indagini cliniche]</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Decisione dell'autorità competente a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, data della decisione e motivi; b) Conclusione anticipata per motivi di sicurezza a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, data della decisione e motivi.
<p>Direttiva 98/79/CE</p>	<p>Informazioni minime richieste per l'inserimento dei dati in Eudamed:</p>
<p>Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4, e allegato VIII, punto 4</p>	<p>9. Soggetto (per tutti i dispositivi medico-diagnostici in vitro):</p> <p>Indirizzo del fabbricante o del mandatario (cfr. campi al punto 1. Soggetto).</p> <p>10. Dispositivo:</p> <p>per tutti i dispositivi medico-diagnostici in vitro</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Dispositivo (cfr. campi al punto 2. Dispositivo); b) Informazioni indicanti se il dispositivo è «nuovo»; c) Sospensione dell'immissione in commercio. <p>Integrazione per allegato II e test autodiagnostici</p> <ul style="list-style-type: none"> d) Risultati della valutazione delle prestazioni, se del caso; e) Certificati (cfr. campi al punto 3. Certificato); f) Rispetto delle specifiche tecniche comuni, se del caso; g) Identificazione del dispositivo.
<p>Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)</p>	<p>11. Certificato (cfr. campi al punto 3. Certificato)</p>
<p>Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), e articolo 11, paragrafo 3</p>	<p>12. Incidente (cfr. campi al punto 4. Incidente)</p>

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2010

che autorizza l'immissione sul mercato di purea e concentrato dei frutti di *Morinda citrifolia* quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 2397]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2010/228/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) In data 20 aprile 2006 la società Tahitian Noni International Inc. ha chiesto alle autorità belghe competenti di poter immettere sul mercato la purea e il concentrato dei frutti di *Morinda citrifolia* come nuovo ingrediente alimentare.
- (2) Il 28 febbraio 2007 l'autorità belga competente per la valutazione dei prodotti alimentari ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale nella quale veniva tratta la conclusione che l'uso della purea e del concentrato dei frutti di *Morinda citrifolia* come ingrediente alimentare è ammissibile.
- (3) Il 28 marzo 2007 la Commissione ha trasmesso a tutti gli Stati membri la relazione di valutazione iniziale.
- (4) Entro il termine di sessanta giorni stabilito dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state presentate, conformemente alla disposizione summenzionata, obiezioni motivate all'immissione sul mercato del prodotto in questione.
- (5) Il 7 novembre 2007 è stata quindi consultata l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).
- (6) Il 13 marzo 2009, su richiesta della Commissione europea, il gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie ha espresso un parere scientifico sulla sicurezza della purea e del concentrato dei frutti di *Morinda citrifolia* (noni) quale nuovo ingrediente alimentare, giudicando la purea e il concentrato dei frutti del noni sicuri per la popolazione in generale.

(7) Dalla valutazione scientifica risulta che la purea e il concentrato dei frutti di *Morinda citrifolia* (noni) soddisfano i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La purea e il concentrato dei frutti di *Morinda citrifolia* (noni) di cui all'allegato I possono essere immessi sul mercato nell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli usi elencati nell'allegato II.

Articolo 2

La designazione della purea dei frutti di *Morinda citrifolia* autorizzata dalla presente decisione sull'etichettatura del prodotto alimentare che la contiene è «purea dei frutti di *Morinda citrifolia*» oppure «purea dei frutti del noni».

La designazione del concentrato dei frutti di *Morinda citrifolia* autorizzata dalla presente decisione sull'etichettatura del prodotto alimentare che lo contiene è «concentrato dei frutti di *Morinda citrifolia*» oppure «concentrato dei frutti del noni».

Articolo 3

La società Tahitian Noni International Inc., 333 West River Park Drive, Provo, Utah 84604, USA è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

ALLEGATO I

Specificazioni della purea e del concentrato dei frutti di *Morinda citrifolia*

Descrizione

I frutti di *Morinda citrifolia* sono raccolti a mano. I semi e la buccia sono separati meccanicamente dai frutti ridotti in purea. Successivamente alla pastorizzazione la purea è confezionata in contenitori asettici e conservata al freddo.

Il concentrato di *Morinda citrifolia* è preparato dalla purea di *M. citrifolia* mediante trattamento con enzimi pectinolitici (a 50-60 °C per 1-2 ore). La purea viene poi riscaldata per l'inattivazione delle pectinasi e immediatamente raffreddata. Il succo viene separato in un decanter centrifugo. Il succo viene poi raccolto e pastorizzato prima di essere concentrato in un evaporatore sottovuoto da 6-8 brix a 49-51 nel concentrato finale.

Composizione della purea e del concentrato dei frutti di *Morinda citrifolia*

Umidità	89-93 %	48-53 %
Proteine	< 0,6 g/100 g	3-3,5 g/100 g
Grassi	< 0,2 g/100 g	< 0,04 g/100 g
Ceneri	< 1 g/100 g	4,5-5 g/100 g
Carboidrati totali	5-10 g/100 g	37-45 g/100 g
Fruttosio	0,5-2 g/100 g	9-11 g/100 g
Glucosio	0,5-2 g/100 g	9-11 g/100 g
Fibre alimentari	1,5-3 g/100 g	1,5-5 g/100 g
5,15-dimetilmorindolo (*)	0,19-0,20 µg/ml	0,11-0,77 µg/ml
Lucidina (*)	non rilevabile	non rilevabile
Alizarina (*)	non rilevabile	non rilevabile
Rubiadina (*)	non rilevabile	non rilevabile

(*) Attraverso un metodo HPLC-UV sviluppato e convalidato dal richiedente per l'analisi degli antrachinoni presenti nella purea e nel concentrato di *Morinda citrifolia*.

Limiti di rilevazione: 2,5 ng/ml (5,15 dimetilmorindolo); 50,0 ng/ml (lucidina); 6,3 ng/ml (alizarina) e 62,5 ng/ml (rubiadina).

ALLEGATO II

Usi della purea e del concentrato dei frutti di *Morinda citrifolia*

Gruppo di impiego	Livelli massimi di impiego dei frutti di <i>Morinda citrifolia</i>	
	purea	concentrato
Confetti/confetteria	45 g/100 g	10 g/100 g
Barrette di cereali	53 g/100 g	12 g/100 g
Miscela di bevande nutrizionali in polvere (peso secco)	53 g/100 g	12 g/100 g
Bevande gassate	11 g/100 g	3 g/100 g
Gelati e sorbetti	31 g/100 g	7 g/100 g
Yogurt	12 g/100 g	3 g/100 g
Biscotti	53 g/100 g	12 g/100 g
Brioche, torte e prodotti di pasticceria	53 g/100 g	12 g/100 g
Cereali per la prima colazione (integrali)	88 g/100 g	20 g/100 g
Confetture e gelatine (conservate di frutta)	(*) 133 g/100 g	30 g/100 g
Crema dolci spalmabili, per farcitura e glassa	31 g/100 g	7 g/100 g
Salse aromatiche, sottaceti, sughi e condimenti	88 g/100 g	20 g/100 g
Integratori alimentari [ai sensi della direttiva 2002/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾]	26 g per dose giornaliera secondo le raccomandazioni del fabbricante	6 g per dose giornaliera secondo le raccomandazioni del fabbricante

(*) Sulla base della quantità prima della trasformazione, da cui si ottengono 100 g finali di prodotto.

(1) GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2010

relativa alla proposta di decreto ministeriale italiano che disciplina l'etichettatura del latte sterilizzato a lunga conservazione, del latte UHT, del latte pastorizzato microfiltrato e del latte pastorizzato ad elevata temperatura, nonché dei prodotti lattiero-caseari

[notificata con il numero C(2010) 2436]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/229/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla procedura prevista dall'articolo 19, paragrafo 2 della direttiva 2000/13/CE, in data 25 agosto 2009 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione la proposta di decreto che disciplina l'etichettatura del latte sterilizzato a lunga conservazione, del latte UHT, del latte pastorizzato microfiltrato e del latte pastorizzato ad elevata temperatura, nonché dei prodotti lattiero-caseari.
- (2) Conformemente all'articolo 1, il decreto notificato disciplina l'etichettatura del latte sterilizzato a lunga conservazione, del latte UHT, del latte pastorizzato microfiltrato e del latte pastorizzato ad elevata temperatura, nonché dei prodotti lattiero-caseari.
- (3) L'articolo 2 del decreto notificato dispone che nell'etichettatura del latte sterilizzato a lunga conservazione, del latte UHT, del latte pastorizzato microfiltrato e del latte pastorizzato ad elevata temperatura è obbligatorio indicare il luogo di origine del latte oggetto di trattamento.
- (4) L'articolo 3, comma 1, del decreto notificato dispone che nell'etichettatura dei prodotti lattiero-caseari è obbligatorio indicare il luogo di origine del latte utilizzato.
- (5) L'articolo 3, comma 3, del decreto notificato dispone che le sostanze ottenute dalla trasformazione di latte o di prodotti lattiero caseari, che sono utilizzate nella fabbricazione di formaggi, ivi compresi i latticini, devono figurare nell'elenco degli ingredienti indicati nell'etichetta di tali prodotti con riferimento al luogo di origine del latte impiegato nella fase iniziale del processo di trasformazione.
- (6) L'articolo 4 del decreto notificato dispone che nel processo di fabbricazione di formaggi l'utilizzo di cagliate deve essere menzionato in etichetta specificando il luogo di origine del latte impiegato nella cagliata.
- (7) La direttiva 2000/13/CE armonizza le norme relative all'etichettatura dei prodotti alimentari prevedendo, da un lato, l'armonizzazione di alcune disposizioni nazionali e, dall'altro, stabilendo le modalità applicabili alle disposizioni nazionali non armonizzate. La portata di tale armonizzazione è definita all'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, contenente un elenco di tutte le indicazioni che devono obbligatoriamente figurare nell'etichettatura dei prodotti alimentari conformemente alle disposizioni e fatte salve le deroghe di cui agli articoli da 4 a 17.
- (8) In particolare, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2000/13/CE l'indicazione del luogo d'origine o di provenienza è obbligatoria qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare. Tale disposizione introduce un meccanismo appropriato contro il rischio che i consumatori siano tratti in inganno qualora, sulla base di certi elementi, siano indotti a pensare che un determinato prodotto alimentare provenga o abbia origine da un luogo diverso da quello effettivo.
- (9) L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE stabilisce inoltre che, per determinati prodotti alimentari, disposizioni dell'Unione o, in mancanza di esse, disposizioni nazionali possono prevedere altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle enumerate all'articolo 3, paragrafo 1.
- (10) L'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE consente l'adozione di disposizioni nazionali non armonizzate se giustificate da uno dei motivi ivi elencati, fra cui la repressione delle frodi e la tutela della salute pubblica, sempreché queste disposizioni non siano tali da ostacolare l'applicazione delle definizioni e delle norme previste dalla direttiva 2000/13/CE. Pertanto, qualora un progetto di disposizioni nazionali in materia di etichettatura sia oggetto di una proposta in uno Stato membro, occorre verificarne la compatibilità con le suddette prescrizioni nonché con le disposizioni del trattato.

⁽¹⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

- (11) Le autorità italiane sostengono che il decreto notificato è necessario per definire e regolamentare il sistema di rintracciabilità del latte sterilizzato a lunga conservazione, del latte UHT, del latte pastorizzato microfiltrato e del latte pastorizzato ad elevata temperatura, nonché dei prodotti lattiero-caseari. Inoltre sostengono che il decreto notificato è necessario per regolamentare l'etichettatura dei prodotti alimentari di cui all'articolo 1 del decreto in questione, al fine di provvedere alla massima tutela degli interessi dei consumatori.
- (12) In relazione alla tracciabilità dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto notificato, in base al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare⁽¹⁾ occorre predisporre, attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, un sistema generale per la rintracciabilità dei prodotti che abbracci il settore alimentare, onde poter procedere a ritiri mirati e precisi o fornire informazioni ai consumatori o ai funzionari responsabili dei controlli. In particolare, in base all'articolo 18, gli operatori del settore alimentare devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento nonché le altre imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Inoltre l'articolo 19 del regolamento in questione prevede obblighi specifici per gli operatori del settore alimentare. L'obbligo dell'indicazione di origine sui prodotti finiti in questione non rappresenta un'informazione necessaria ai fini del rispetto di detti requisiti in materia di rintracciabilità.
- (13) Inoltre, se si eccettua un riferimento generico alla necessità di tutelare gli interessi del consumatore, le autorità italiane non hanno fornito alcuna giustificazione tale da permettere di concludere che, per quanto concerne i prodotti elencati all'articolo 1 del decreto notificato, l'obbligo dell'indicazione di origine rappresenti un'informazione necessaria in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2000/13/CE.
- (14) Le autorità italiane non hanno dunque dimostrato che l'indicazione di origine prevista dal decreto notificato è necessaria per il conseguimento di uno degli obiettivi di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE.
- (15) Alla luce di tali osservazioni la Commissione ha espresso un parere negativo riguardo alle summenzionate disposizioni del decreto notificato a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2000/13/CE.
- (16) Occorre pertanto chiedere alle autorità italiane di non adottare le disposizioni in questione previste dal progetto di decreto.
- (17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Italia è tenuta a non adottare l'articolo 2, l'articolo 3, comma 1 e 3, nonché l'articolo 4 (per quanto riguarda l'obbligo di indicare il luogo di origine del latte impiegato nella cagliata) del decreto notificato, che disciplina l'etichettatura del latte sterilizzato a lunga conservazione, del latte UHT, del latte pastorizzato microfiltrato e del latte pastorizzato ad elevata temperatura, nonché dei prodotti lattiero-caseari.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2010.

Per la Commissione


John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

EU Book shop

Tutte le pubblicazioni dell'UE
che VOI state cercando!



bookshop.europa.eu

DECISIONI

2010/227/UE:


- ★ **Decisione della Commissione, del 19 aprile 2010, relativa alla banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed)** [notificata con il numero C(2010) 2363] ⁽¹⁾ 45

2010/228/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 21 aprile 2010, che autorizza l'immissione sul mercato di purea e concentrato dei frutti di *Morinda citrifolia* quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio** [notificata con il numero C(2010) 2397] 49

2010/229/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 22 aprile 2010, relativa alla proposta di decreto ministeriale italiano che disciplina l'etichettatura del latte sterilizzato a lunga conservazione, del latte UHT, del latte pastorizzato microfiltrato e del latte pastorizzato ad elevata temperatura, nonché dei prodotti lattiero-caseari** [notificata con il numero C(2010) 2436] ⁽¹⁾ 52



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT